

Convenzione per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale degli ambiti territoriali CREMONA 2 CENTRO e CREMONA 3 SUD, aggregati ai sensi dell'art. 2, c. 4, del D.M. 19/01/2011, e la successiva gestione del contratto di servizio, ai sensi del D.M. 12/11/2011 n. 226.

L'anno duemilatredici, il giorno [●] del mese di [●], presso la sede della Provincia di Cremona in Cremona, via [●], n. [●].

TRA

I COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO CREMONA 2 CENTRO:

- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];
- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];
- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];
- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];
- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];

I COMUNI APPARTENENTI ALL'AMBITO CREMONA 3 SUD:

- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];
- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];
- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];
- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];
- [●] in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza municipale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];

E LA PROVINCIA DI CREMONA

- in persona del [●], domiciliato per la sua carica presso la residenza provinciale – via [●], il quale interviene nel presente atto in forza di deliberazione consiliare [●];

(di seguito, anche, "Parti")

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 14, c. 1, del D.Lgs. n. 164/2000, e s.m.i. il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico che gli Enti Locali affidano, anche in forma associata, esclusivamente mediante gara, per periodi di tempo non superiori a dodici anni, svolgendo attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione e regolando i loro rapporti con il gestore mediante apposito contratto di servizio;
- l'art. 46-bis, c. 1, del D.L. 159/2007, convertito con modificazioni dalla L. 222/2007 (di seguito D.L. n. 159/2007), ha demandato a successivi provvedimenti ministeriali l'individuazione dei criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la determinazione degli ambiti territoriali minimi (ATEM) per lo svolgimento delle suddette gare, secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi;
- il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con D.M. 19/01/2011, ha individuato n. 177 ATEM per lo svolgimento delle gare ai sensi dell'art. 46-bis citato, rinviando ad un successivo decreto l'indicazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito. L'art. 2 del medesimo provvedimento ministeriale stabilisce, al comma 1, che gli enti locali appartenenti a ciascun ambito affidano il servizio tramite gara unica, e, al successivo comma 4, che la gara unica può essere estesa a due o più ambiti confinanti, previo accordo degli enti locali degli ambiti interessati;
- il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con D.M. 18/10/2011 ha individuato i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale ed, in particolare, ha ricompreso tutti i Comuni della provincia di Cremona negli ATEM Cremona 1 Nord, Cremona 2 Centro e Cremona 3 Sud, ad esclusione dei Comuni di Volongo e Spineda, facenti parte rispettivamente degli ATEM Brescia 5 e Mantova 1;
- il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con D.M. 12 novembre 2011 n. 226 (di seguito, D.M. 226/2011) ha definito i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis D.L. n. 159/2007;
- l'art. 2, del D.M. 226/2011 ha stabilito i criteri e le modalità per il conferimento del ruolo di stazione appaltante per l'affidamento del servizio in forma associata, del ruolo di controparte del contratto di servizio, che comprende la funzione di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto, prevedendo, altresì, la possibilità che i Comuni deleghino alla stazione appaltante anche il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente e attività propedeutiche all'indizione della gara;
- ai sensi dell'art. 8, c. 1, del D.M. 226/2011 il gestore aggiudicatario della gara corrisponde alla stazione appaltante un corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara, inclusi quelli di funzionamento della commissione di gara;
- ai sensi dell'art. 8, c. 2, del D.M. 226/2011, il gestore aggiudicatario della gara corrisponde, altresì, al soggetto che svolge il ruolo di controparte del contratto di servizio un corrispettivo annuale pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti dal soggetto medesimo e dai Comuni concedenti per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio;
- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), con delibera n. 407/2012/R/Gas dell'11/10/2012, ha determinato i criteri per la definizione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8 del D.M. 226/2011, comprendente una quota a copertura dei costi delle funzioni centralizzate ed una quota a copertura dei costi delle funzioni locali;
- l'ambito Cremona 2 Centro conta 50.985 punti di riconsegna (pdr - clienti finali) e l'ambito Cremona 3 Sud conta 63.576 punti di riconsegna (pdr - clienti finali), come risultanti dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico alla data di sottoscrizione della convenzione;
- la sopra citata delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) prevede che il corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8 del D.M. 226/2011, in caso di accorpamento di ambiti di dimensione inferiore a 100.000 punti di riconsegna (pdr - clienti finali), quale incentivo all'aggregazione, deve essere calcolato con riferimento agli ambiti considerati separatamente;

PRESO ATTO CHE

- i Comuni dell'ATEM Cremona 2 Centro, convocati dalla Provincia di Cremona in data 20/3/2013, hanno individuato la Provincia quale soggetto a cui affidare il ruolo di stazione appaltante e di controparte del contratto di servizio ed hanno preso atto dell'intenzione del Comune di Cremona di proporre ai Comuni dell'ambito Cremona 3 Sud l'accorpamento con l'ambito Cremona 2 Centro;
- i Comuni dell'ATEM Cremona 3 Sud, convocati dal Comune di Cremona in data 09/05/2013, hanno espresso parere favorevole all'aggregazione dell'ATEM di appartenenza a quello di Cremona 2 Centro e conseguentemente hanno individuato la Provincia quale soggetto cui delegare il ruolo di stazione appaltante e di controparte del contratto di servizio;
- i Comuni dell'ATEM Cremona 2 Centro, quelli dell'ATEM Cremona 3 Sud e la Provincia di Cremona, con riferimento all'art. 2 del D.M. 226/2011, intendono disciplinare i reciproci rapporti e impegni con la presente convenzione, redatta ai sensi all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
- con le citate deliberazioni ciascun Ente ha approvato la presente convenzione (di seguito "Convenzione");

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. I Comuni appartenenti agli ATEM confinanti Cremona 2 Centro e Cremona 3 Sud convengono, ai sensi dell'art. 2, c. 4, D.M. 19/01/2011, di accorpare i due ambiti e, conseguentemente, di affidare mediante gara unica il servizio di distribuzione del gas naturale.
3. La Convenzione viene stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.M. 226/2011 allo scopo di regolamentare lo svolgimento in modo coordinato e in forma associata delle attività propedeutiche e strumentali all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nei territori dei Comuni sottoscrittori, compresa la gestione delle fasi di gara fino alla formale aggiudicazione, alla stipula del contratto di servizio ed alla conseguente cessione e consegna degli impianti al gestore entrante, nonché le attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo previste dall'art. 14, c. 1, del D.Lgs. 164/2000.
4. Con il presente accordo si intende assicurare il perseguimento di condizioni di efficienza, uniformità e omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'agire amministrativo.

Articolo 2

(Individuazione della stazione appaltante ed esercizio delle relative funzioni centralizzate)

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, c. 4, D.M. 19/01/2011 e dell'art. 2, c. 1, del D.M. 226/2011, i Comuni degli ambiti firmatari della Convenzione (di seguito "**Comuni**") delegano alla Provincia di Cremona (di seguito "**Provincia**"), che accetta, l'esercizio della funzione di stazione appaltante per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata con gara unica, con espressa autorizzazione ad operare in nome e per conto dei Comuni medesimi.
2. In particolare, la Provincia, in qualità di stazione appaltante:
 - predisporrà le linee guida programmatiche d'ambito;
 - in collaborazione con i singoli Comuni ed in conformità alle linee guida programmatiche, provvederà a predisporre il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni;
 - redigerà e pubblicherà il bando ed il disciplinare di gara, tenuto conto delle informazioni desumibili dalla documentazione acquisita ai sensi del successivo articolo 4;
 - svolgerà e aggiudicherà la gara per conto dei Comuni.

Articolo 3

(Individuazione della controparte del contratto di servizio)

1. Ai sensi dell'art. 2, c. 5, del D.M. 226/2011, i Comuni delegano alla Provincia, che accetta, l'esercizio della funzione di controparte del contratto di servizio con il gestore aggiudicatario della gara d'ambito unica, con espressa autorizzazione ad operare in nome e per conto dei Comuni medesimi, demandando alla Provincia:
 - la sottoscrizione del contratto di servizio;
 - la sottoscrizione dei verbali di consegna al gestore degli impianti afferenti ai Comuni, con contestuale definizione delle quote di proprietà pubblica e del gestore entrante ;
 - la gestione di ogni rapporto con il gestore;
 - la vigilanza e il controllo del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali;
 - la gestione dell'eventuale periodo successivo alla scadenza del contratto, sino alla decorrenza del nuovo affidamento.
2. Nell'espletamento della funzione di controparte del contratto di servizio, la Provincia sarà coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un apposito comitato di monitoraggio, costituito dai rappresentanti dei Comuni, per un massimo di 15 membri. La nomina ed il funzionamento del comitato saranno disciplinati con successiva delibera della Conferenza di cui al successivo articolo 6.

Articolo 4

(Delega alla stazione appaltante delle funzioni locali)

1. Ai sensi dell'art. 2, c. 6, del D.M. 226/2011, i Comuni delegano inoltre alla Provincia, che accetta, il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente e le attività propedeutiche all'indizione della gara (le c.d. funzioni locali), di seguito indicate a titolo esemplificativo ma non esaustivo, con espressa autorizzazione ad operare in nome e per conto dei Comuni medesimi:
 - esame dei rapporti di concessione e della relativa documentazione;
 - acquisizione dal gestore uscente dei dati e delle informazioni necessari all'indizione della gara e, in particolare, di quelli di cui all'art. 4 del D.M. 226/2011, tra i quali lo stato di consistenza dell'impianto di ciascun Comune, e verifica degli stessi anche mediante ispezioni e accessi agli impianti;
 - definizione del valore di rimborso da corrispondere ai gestori uscenti e individuazione delle quote di proprietà degli impianti;
2. Ciascun Comune indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un **referente** che fungerà da interlocutore con la Provincia per la comunicazione delle esigenze specifiche del Comune di riferimento e la trasmissione di tutte le informazioni e la documentazione tecnica amministrativa utile per le attività delegate alla Provincia e la predisposizione degli atti di gara.
3. I Comuni si impegnano a cooperare con lealtà e tempestività al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti con la sottoscrizione della Convenzione.

Articolo 5

(Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni)

1. Restano a carico di ciascun Comune i seguenti adempimenti:
 - reperimento e raccolta della documentazione tecnica amministrativa utile per le attività delegate alla Provincia
 - laddove necessario, partecipazione ai tavoli tecnici con il proprio gestore uscente presso la sede della stazione appaltante per la definizione del valore di rimborso degli impianti ed approvazione dell'accordo bonario di definizione del suddetto valore ad esito dei tavoli tecnici;

- trasmissione degli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio in modo che la Provincia possa predisporre il documento guida degli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da porre a base di gara.

Articolo 6

(Conferenza)

1. La Conferenza è organo di indirizzo, controllo e consultazione dei Comuni sottoscrittori ed è composta dai rappresentanti (Sindaco o Assessore competente, o altro soggetto di volta in volta delegato dal Sindaco) di ciascuno dei Comuni. La Conferenza nomina, tra i suoi componenti, il Presidente che si avvale, per l'esercizio delle funzioni della Conferenza, degli uffici della Provincia.
2. La Conferenza si riunisce su convocazione del suo Presidente, anche su richiesta del Gruppo di Lavoro di cui al successivo articolo 7, per esercitare le funzioni ad essa attribuite o, qualora necessario, per informare i Comuni sullo stato di attuazione della Convenzione.
3. La Conferenza svolge le seguenti funzioni:
 - a. approva le linee guida programmatiche dell'ATEM;
 - b. formula le direttive da seguire nella predisposizione della documentazione di gara con particolare riferimento al documento guida degli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento da porre a base di gara;
 - c. approva il programma di spesa di cui all'articolo 8 della Convenzione e gli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per sostenere tutti i costi derivanti dalle attività realizzate in attuazione della Convenzione;
 - d. approva il rendiconto delle spese effettuate dalla Provincia;
 - e. formula gli indirizzi sulle questioni di rilevante interesse sottoposte dal suo Presidente;
 - f. nomina e disciplina il funzionamento del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2.
4. La rappresentatività di ciascun componente della Conferenza, ai fini della formazione delle deliberazioni, è calcolata in proporzione al numero dei punti di riconsegna (pdr - clienti finali) presenti nel territorio di ciascun Comune (come risultanti dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico) alla data di sottoscrizione della convenzione.
5. La Conferenza delibera a maggioranza delle quote di rappresentatività dei presenti; le deliberazioni sono valide con la presenza di almeno la metà del totale delle quote attribuite ai Comuni.
6. La Conferenza, regolarmente costituita, rappresenta tutti i Comuni sottoscrittori e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed alla Convenzione, obbligano tutti i Comuni ancorché non intervenuti o dissenzienti.
7. La partecipazione alla Conferenza è gratuita, salvo il rimborso di eventuali spese di missione a carico dell'ente di appartenenza.

Articolo 7

(Gruppo di Lavoro)

1. La Conferenza istituisce un Gruppo di Lavoro per il raggiungimento degli obiettivi della Convenzione composto da un rappresentante della Provincia (con funzioni di Coordinatore), da un rappresentante del Comune di Cremona e da quattro rappresentanti degli altri Comuni sottoscrittori, due per ciascun ambito, indicati dalla Conferenza; alle riunioni del Gruppo di Lavoro possono essere invitati anche altri soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla Convenzione.
2. Il Gruppo di Lavoro è ospitato negli uffici della Provincia e si riunisce su convocazione della stazione appaltante.
3. Il Gruppo di Lavoro svolge attività preparatoria in vista della convocazione della Conferenza e di raccordo tra i Comuni e la Provincia e sovrintende all'andamento delle attività attuative della Convenzione di competenza della Provincia con particolare riferimento:
 - a. alla gestione del programma di spesa di cui all'articolo 8 della Convenzione, approvato dalla

Conferenza;

- b. alla elaborazione della documentazione di gara affinché vengano recepite le direttive approvate dalla Conferenza.
4. La partecipazione alle attività del Gruppo di Lavoro è gratuita, salvo il rimborso di eventuali spese di missione a carico dell'ente di appartenenza.

Articolo 8

(Rapporti finanziari)

1. Per lo svolgimento delle funzioni delegate dai Comuni ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della Convenzione, la Provincia si avvarrà, previo espletamento delle procedure previste dal D.L.gs. 163/2006, di qualificati servizi di supporto tecnico e legale.
2. La Conferenza approva il programma di spesa, secondo quanto previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n 407/2012/R/gas, nel limite dell'importo massimo complessivo di euro 567.881,37 di cui :
 - euro 254.471,79 per l'ATEM Cremona 2 Centro, di cui euro 70.855,94 per le funzioni centralizzate d'ambito di cui all'articolo 2 della Convenzione e pari a euro 183.615,84 per le funzioni locali di cui all'articolo 4 della Convenzione.
 - euro 313.409,58 per l'ATEM Cremona 3 Sud, di cui euro 88.106,69 per le funzioni centralizzate d'ambito di cui all'articolo 2 della Convenzione e pari a euro 225.302,89 per le funzioni locali di cui all'articolo 4 della Convenzione

Gli importi di cui sopra, comprensivi anche delle spese di cui al comma 1, saranno versati dall'aggiudicatario della gara d'ambito alla Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 8, c. 1, del D.M. 226/2011.

3. I Comuni si obbligano ad impegnare a favore della stazione appaltante la spesa relativa alle funzioni centralizzate d'ambito, al netto delle spese generali relative alla struttura della Provincia, ed alle funzioni locali, ed a versarla a titolo di anticipazione alla Provincia secondo il riparto, per annualità e per singolo Comune, che sarà approvato dalla Conferenza sulla base dei criteri di cui alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n 407/2012/R/gas. Nella allegata tabella, redatta sulla base dei criteri di cui alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n 407/2012/R/gas, è indicato il tetto massimo della spesa che sarà oggetto di impegno ed anticipo da parte di ciascun Comune.
4. Dopo la sottoscrizione del contratto di servizio la Conferenza approva il rendiconto delle spese effettuate dalla Provincia. Le somme anticipate saranno rimborsate dalla Provincia ai Comuni ad intervenuta sottoscrizione del contratto di servizio e ad avvenuto versamento da parte dall'aggiudicatario della gara d'ambito.
5. Eventuali costi eccedenti gli importi fissati dalla deliberazione AEEG dell'11/10/2012 n. 407/2012/R/GAS dovranno essere appositamente approvati dalla Conferenza.
6. Il corrispettivo annuale pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale, a titolo di rimborso forfettario degli oneri sostenuti come controparte del contratto di servizio per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza, è attribuito alla Provincia, che provvederà a rimborsare ai Comuni eventuali oneri accessori sostenuti direttamente dai medesimi, ed il relativo pagamento da parte dell'aggiudicatario della gara d'ambito sarà regolato dal suddetto contratto.

Articolo 9

(Recesso)

1. Tenuto conto delle finalità della Convenzione è esclusa la facoltà delle Parti di recedere dal presente accordo.

Articolo 10

(Obblighi di riservatezza e di esclusiva)

1. Ciascuna delle Parti si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione della Convenzione, dati e informazioni, sia verbali che scritti, di cui sia venuta a conoscenza in ragione del presente accordo e della sua attuazione.
2. L'obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del presente accordo e di quelli stipulati in attuazione di esso e per il periodo di 3 (tre) anni dopo il decorso del suo termine di efficacia o la sua eventuale risoluzione.
3. Le Parti si impegnano affinché ciascuno dei propri rappresentanti, amministratori, collaboratori e dipendenti sia vincolato agli obblighi previsti dal presente articolo.

Articolo 11

(Sottoscrizione e durata)

1. La Convenzione si intende approvata da parte di ciascun Comune con l'assunzione della delibera di approvazione della medesima ed entra in vigore alla data di sottoscrizione.
2. Le Parti convengono che il presente accordo rimarrà in vigore per tutta la durata del contratto di servizio e dell'eventuale periodo successivo alla scadenza del contratto, sino alla decorrenza del nuovo affidamento.

Articolo 12

(Controversie)

1. Le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.
2. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, le controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli artt. 11 e 15 della l. n. 241/1990.

Articolo 13

(Disposizioni finali)

1. La Convenzione potrà essere modificata e/o integrata esclusivamente per volontà unanime delle Parti, da formalizzarsi per iscritto a pena di nullità.
2. Qualora una clausola della Convenzione o parte di essa venga dichiarata invalida da un organo giudiziario, le restanti clausole o le parti delle clausole non dichiarate invalide rimarranno pienamente in vigore e saranno vincolanti per le Parti; per quanto possibile, tali clausole dovranno intendersi modificate in modo da garantirne la conformità alla legge e la piena applicabilità.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di [●]	[●]
Per il Comune di [●]	[●]
Per il Comune di [●]	[●]
Per il Comune di [●]	[●]
Per il Comune di [●]	[●]
Per la Provincia di Cremona	[●]